Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Giovedì, 17 luglio** | **Numero 170**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **1085** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 11 luglio 1904 n. 378, 13 luglio 1911, n. 724, e 21 giugno 1914, n. 586;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per la marina, di concerto con quelli per l'interno, per l'istruzione pubblica, per le poste e i telegrafi, pei trasporti marittimi e ferroviari e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Scopo delle navi-asilo è di provvedere al ricovero su navi radiate o adatti galleggianti, all'assistenza ed all'educazione ed istruzione professionale marittima degli orfani di marinai e pescatori, e in genere, dei fanciulli materialmente o moralmente abbandonati.

A tali finalità sono anche destinate le navi-asilo *Caracciolo* e *Scilla*, già esistenti in virtù della legge 13 luglio 1911, n. 724.

In attesa dell'assegnazione delle navi o dei galleggianti, o per speciali transitorie ragioni, le navi asilo possono avere una preliminare o provvisoria sistemazione in locali a terra.

Le navi-asilo vengono riconosciute quali enti morali, mediante Regi decreti, che ne approvano gli statuti, su proposta del ministro della marina, di concerto con quelli per l'interno e per la istruzione pubblica, sentito il Consiglio di Stato, previo l'accertamento di cui nel seguente art. 4.

Art. 2.

Con le modalità e nei limiti che saranno determinati dal regolamento di cui al successivo art. 16, le navi-asilo sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della marina ed alla tutela dell'Opera nazionale di patronato per le navi-asilo, istituita, con sede in Roma, presso il Ministero della marina, e riconosciuta quale ente morale dalla legge 21 giugno 1914, n. 576.

L'Opera nazionale, che è a sua volta sottoposta alla diretta vigilanza del Ministero della marina, promuove la fondazione di nuove navi-asilo e lo sviluppo di quelle esistenti, e provvede, per quanto concerne l'educazione ed istruzione degli allievi, al coordinamento dell'azione delle singole navi-asilo tra loro.

Essa può anche promuovere federazioni e Consorzi con Istituzioni di beneficenza aventi scopi affini, purchè le medesime mirino, come le navi-asilo, alla istruzione ed educazione marinaresca dei fanciulli raccolti.

Art. 3.

È riconosciuto quale ente morale, sottoposto alla tutela dell'Opera nazionale di patronato per le navi-asilo ed alla vigilanza del Ministero della marina, l'orfanotrofio marittimo « Vittorio Emanuele III », con sede ad Anzio, istituito per ricovero di minorenni, orfani della gente di mare o fanciulli abbandonati.

Art. 4.

Per la istituzione ed il funzionamento delle navi-asilo, il ministro della marina è autorizzato a cedere in uso gratuito all'Opera nazionale di patronato per le navi-asilo, navi radiate dai ruoli del R. naviglio, pontoni od altri grossi galleggianti, nonchè i locali che si rendessero necessari.

Quando sia destinata alla istituzione di nuove navi-asilo, ciascuna cessione è subordinata al preventivo accertamento da parte dell'Opera nazionale di patronato che l'ente al quale si affida la gestione del naviglio ceduto sia finanziariamente in grado di assicurare il funzionamento della istituenda nave-asilo; ove, in seguito, venga fatto del materiale un uso diverso da quello cui fu destinato le cessioni saranno revocate.

Ove, per vetustà o altri motivi, il naviglio ceduto non sia più adatto allo scopo, il ministro per la marina può disporne la vendita o a favore dell'erario, cedendo in sostituzione altro adatto naviglio, oppure a beneficio dell'Opera nazionale di patronato per le navi-asilo a cura della quale resta, in tal caso, di provvedere altrimenti alla sistemazione della nave-asilo cui il naviglio era stato assegnato.

Nel secondo caso il ricavato della vendita deve essere versato alla tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo del bilancio dell'entrata, per essere poi stanziato in apposito corrispondente capitolo del bilancio della marina.

Art. 5.

Il ministro per la marina è autorizzato inoltre:

a) a cedere gratuitamente in proprietà all'Opera nazionale di patronato per le navi-asilo i galleggianti minori ed i materiali di dotazione e di consumo che ritenga strettamente necessari pel funzionamento delle navi-asilo;

b) a disporre, a carico del bilancio della marina, la esecuzione dei lavori di adattamento e di riparazione che si rendessero necessari al naviglio od ai locali ceduti, sia all'atto della cessione, che successivamente;

c) a concedere che personale della R. marina sia comandato sulle navi-asilo;

d) a disporre, a carico del bilancio della marina, il rimborso delle spese effettive di viaggio e di soggiorno ai membri del Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale di patronato per le navi-asilo che prendano parte alle adunanze del Consiglio, o che, nell'interesse dell'istituzione, compiano viaggi autorizzati dal Consiglio stesso;

e) ad imporre ed esigere tasse d'ingresso al Museo annesso all'arsenale militare marittimo di Venezia o ad altri Musei della R. marina, nonchè, in genere, agli stabilimenti militari marittimi, in occasione di festeggiamenti per vari o altre cerimonie marinare che vi abbiano luogo, al fine di devolverne il provento a vantaggio dell'Opera nazionale di patronato per le navi-asilo.

Il provento di tali tasse dovrà essere versato in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo, da istituirsi nel bilancio dell'entrata, per essere poi stanziato in apposito corrispondente capitolo del bilancio della marina.

Art. 6.

Restano fermi i seguenti stanziamenti di annue sovvenzioni stabiliti dall'art. 7 della legge 13 luglio 1911, n. 734, e dall'art. 3 della legge 21 giugno 1914, n. 576, da pagarsi in due rate semestrali anticipate:

a) lire 16,000 nel bilancio dell'istruzione pubblica, per la nave-asilo *Caracciolo*;

b) lire 12,000 nel bilancio della marina, per la nave-asilo *Scilla*;

c) lire 80,000 nel bilancio della marina, per l'Opera nazionale di patronato per le navi-asilo.

A tali stanziamenti annui saranno aggiunti i seguenti, a partire dall'esercizio finanziario nel quale avrà luogo il riconoscimento giuridico delle istituende navi-asilo di Livorno e di Anzio;

d) lire 12,000 nel bilancio della istruzione pubblica, per la nave-asilo di Livorno;

e) lire 8000 nel bilancio della marina, per la nave-asilo di Anzio.

Gli ulteriori stanziamenti che si rendessero in prosieguo necessari per l'istituzione ed il funzionamento di nuove navi-asilo saranno stabiliti con le ordinarie leggi del bilancio.

Art. 7.

L'Opera nazionale di patronato per le navi-asilo è amministrata da un Consiglio costituito come segue:

Presidente:

Il sottosegretario di Stato per la marina.

Membri ordinari:

a) un rappresentante di ciascuno dei Ministeri della marina, dell'interno e della pubblica istruzione;

b) un rappresentante designato dal Consiglio d'amministrazione di ciascuna nave-asilo giuridicamente riconosciuta.

Membri straordinari:

c) in numero non maggiore di quelli indicati alla lettera *b)* che si ritenga opportuno di nominare in considerazione del contributo morale e materiale che possono apportare all'attuazione dei fini della istituzione.

La nomina dei membri, sia ordinari che straordinari, ha luogo per decreto Reale, su proposta del Ministero per la marina, di concerto con quelli per l'interno e per la istruzione pubblica per quanto concerne la designazione dei rappresentanti di questi due Ministeri.

Le funzioni dei componenti il Consiglio dell'Opera nazionale di patronato sono gratuite.

Art. 8.

Il regolamento di cui nel seguente art. 16 stabilirà la costituzione e le attribuzioni dei Consigli d'amministrazione delle navi-asilo e le norme tutte pel loro funzionamento e per l'amministrazione in genere, alle quali disposizioni dovranno conformarsi i rispettivi statuti.

Entrerà a far parte di ciascuno dei predetti Consigli, come membro di diritto, il presidente della Congregazione di carità del luogo.

Art. 9.

I Consigli d'amministrazione delle navi-asilo devono provvedere al funzionamento sulle navi dei seguenti corsi di studio:

a) una scuola elementare, comprendente:

1° le quattro classi elementari obbligatorie pei Comuni a mente delle vigenti disposizioni;

2° la quinta e sesta classe stabilite dalla legge 8 luglio 1904, n. 407;

b) una scuola nautica popolare, comprendente uno o due anni d'istruzione complementare professionale marittima.

I corsi di cui alla lettera b) comprendono gli insegnamenti pel conseguimento del grado di padrone e delle autorizzazioni a comandare bastimenti pel piccolo traffico della costa, o a dirigere barche alla pesca illimitata, secondo i programmi stabiliti pel personale della marina mercantile.

Art. 10.

Gli allievi delle navi-asilo che abbiano compiuta l'età di anni 10 sono inscritti, a cura del direttore della scuola, fra la gente di mare di 2ª categoria, presso la Capitaneria o l'Ufficio di porto in cui ha sede la nave-asilo. Gli allievi ammessi a seguire i corsi della scuola nautica popolare, semprechè abbiano compiuto la predetta età, sono inscritti, invece, fra la gente di mare di 1ª categoria; e agli effetti di tale iscrizione, la dichiarazione del direttore della scuola tiene luogo di quella prevista dall'art. 82, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile.

L'esercizio acquistato dagli allievi come battellanti o pescatori, comprovato presso la Capitaneria o l'Ufficio di porto competente da dichiarazione del direttore della nave, ha, per tutti gli effetti, non escluso il concorso alla leva di mare, lo stesso valore delle attestazioni di cui all'art. 120 del suddetto regolamento.

La permanenza sulle navi-asilo non può però essere considerata come navigazione.

Art. 11.

Gli esami di compimento inferiore, quelli di ammissione alla quinta classe e gli esami di licenza elementare possono darsi sulle navi-asilo, con l'intervento di un vice ispettore scolastico, designato dal R. provveditore agli studi, oppure nelle scuole pubbliche del Comune dove ha sede ciascuna nave: tutti gli altri esami hanno luogo sulle navi-asilo.

I licenziati della scuola nautica popolare hanno facoltà di dare presso le competenti Capitanerie di porto gli esami pel conseguimento delle patenti di padrone, anche se non abbiano raggiunto l'età e il periodo di navigazione prescritti dall'art. 62 del Codice per la marina mercantile.

Analogamente, gli allievi tutti della scuola possono sostenere presso le Capitanerie di porto gli esami pel conseguimento dell'autorizzazione a comandare bastimenti pel piccolo traffico della costa, o a dirigere barche alla pesca illimitata, anche quando non abbiano raggiunta l'età e l'esercizio nautico prescritti dagli articoli 61 e 148 del Codice suddetto.

Essi potranno, però, ottenere le patenti od autorizzazioni solo quando riuniranno tutte le condizioni stabilite dai citati articoli.

Art. 12.

Gli allievi licenziati dalle scuole delle navi-asilo hanno titolo di preferenza negli arruolamenti volontari del corpo R. equipaggi e delle RR. scuole mozzi ordinari e specialisti.

Quelli licenziati dalla scuola nautica popolare hanno, inoltre, titolo di preferenza per l'assunzione nei servizi postali marittimi dello Stato.

Art. 13.

I proventi derivanti dall'esercizio di industrie eventualmente esercitate dagli allievi delle navi-asilo, spettano alle navi: ma una percentuale di tali proventi viene assegnata agli allievi, costituendo a favore di ciascuno di essi un fondo, che sarà consegnato all'intestatario quando verrà lasciato libero dalla nave per compiuto tirocinio. Ove, però, l'allievo lasci la nave, o sia ritirato dalla famiglia prima di aver compiuto il tirocinio, il fondo intestato a suo favore resterà alla nave.

Art. 14.

Il personale delle navi-asilo e dell'Opera nazionale di patronato per le navi-asilo non appartenente a categorie che abbiano diritto a pensione a carico dello Stato, delle Provincie, o dei Comuni, durante il tempo in cui presta servizio, viene, a cura e spese dell'ente alla cui dipendenza si trova, assicurato per l'invalidità e la vecchiaia.

Il personale assunto stabilmente in servizio, sia dalle navi-asilo, che dall'Opera nazionale di patronato, è, a cura di quest'ultima, inscritto in appositi registri matricolari.

Art. 15.

La franchigia postale è estesa alla corrispondenza delle navi-asilo e dell'Opera nazionale di patronato per le navi-asilo.

Art. 16.

Le disposizioni necessarie per la esecuzione del presente decreto-legge saranno emanate con decreto Reale, su proposta del ministro per la marina, di concerto con quelli per l'interno e per la istruzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.

Art. 17.

Sono abrogate le leggi 13 luglio 1911, n. 724, e 21 giugno 1914, n. 576, nonchè l'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1904, n. 378.

Art. 18.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — BERENINI — FERA — DE NAVA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1089 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i decreti legge Luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74, e 10 ottobre 1918, numero 1595;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Art. 1.

È instituito presso il Ministero della marina un Consiglio dell'istruzione nautica, composto:

1° di n. 4 membri proposti dal ministro, dei quali uno fra i componenti del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica ed uno fra il personale direttivo ed insegnante dei Regi istituti nautici;

2° del direttore della scuola superiore navale di Genova;

3° del direttore del politecnico di Napoli;

4° del direttore del R. Istituto idrografico della R. marina;

5° del coadiutore del direttore degli studi presso la R. Accademia navale;

6° del capo dell'Ufficio centrale per l'istruzione nautica.

Il Consiglio è nominato con decreto Reale su proposta del ministro della marina.

Un funzionario dell'Amministrazione centrale della marina (carriera amministrativa) scelto dal ministro assisterà in qualità di segretario.

Art. 2.

Il presidente sarà scelto dal ministro fra i membri del Consiglio; il vice presidente viene eletto dal Consiglio.

Il presidente resta in carica per un biennio, salvo conferma.

Art. 3.

Gli altri membri di cui al n. 1 dell'art. 1 non possono essere riconfermati; possono però essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della cessazione dell'ufficio.

La rinnovazione sarà fatta per metà ogni biennio. Alla prima applicazione del presente decreto il rinnovamento avrà luogo dopo il primo biennio per sorteggio.

Art. 4.

Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma può essere convocato straordinariamente.

Art. 5.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Nelle deliberazioni concernenti questioni di persone la votazione è segreta.

Art. 6.

Il Consiglio:

a) prepara od esamina le proposte di leggi, regolamenti ed altri provvedimenti riguardanti l'istruzione nautica, lo stato dei capi di Istituto e degli insegnanti e le norme da seguirsi per la loro nomina;

b) dà parere sulla istituzione o soppressione di un Istituto, sulle proposte di varianti ai programmi d'insegnamento; in generale, su qualunque questione inerente all'istruzione nautica.

TITOLO II.

Giunta del Consiglio.

Art. 7.

È istituita una Giunta del Consiglio per l'istruzione nautica, composta:

1° di tre membri scelti dal ministro fra i componenti del Consiglio non appartenenti all'insegnamento secondario;

2° di un preside effettivo del ruolo degli Istituti nautici e di due professori del ruolo degli Istituti nautici che siano ordinari da almeno sette anni; essi saranno eletti, rispettivamente, secondo le norme indicate negli articoli seguenti, dai capi degli Istituti, dagli insegnanti degli Istituti nautici, ordinari, straordinari ed incaricati di insegnamenti pei quali non esiste cattedra nel ruolo di ciascun Istituto.

Art. 8.

I componenti della Giunta di cui al n. 1 dell'articolo precedente scadranno dal loro ufficio quando cessino di appartenere al Consiglio; tutti i componenti della Giunta decadono dalla carica ogni biennio per metà; quelli di cui al n. 2 dello stesso articolo non possono essere rieletti se non dopo due anni almeno dalla scadenza.

Alla fine del primo biennio la scadenza è determinata dalla sorte, dopo dall'anzianità.

La Giunta è presieduta da uno dei componenti scelti dal ministro.

Il voto del presidente prevale in caso di parità. Alle adunanze della Giunta interverrà, con voto consultivo, il capo dell'ufficio centrale dell'istruzione nautica.

Un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione della marina assisterà in qualità di segretario.

Il ministro sceglie fra i componenti la Giunta, oltre il presidente, anche il vice presidente, che deve sostituire il presidente in caso di assenza.

Art. 9.

La Giunta è chiamata a dare il suo parere:

1° sui reclami dei capi d'Istituto o degli insegnanti relativamente alle ammissioni, alle promozioni, ai trasferimenti ed alle punizioni;

2° sugli atti di concorso alle cattedre degli Istituti nautici;

3° su tutte le altre questioni ed argomenti nei quali è richiesto il suo parere.

Art. 10.

Sono deferite alla Giunta tutte le questioni d'indole disciplinare sulle quali il ministro richieda il suo parere.

Art. 11.

Tutti gli atti riguardanti nomine, promozioni, trasferimenti, collocamenti a riposo e destinazioni ad uffici straordinari, saranno pubblicati a cura del Ministero, appena avvenuta la registrazione.

Ciascun insegnante o capo d'Istituto, che vi abbia interesse, potrà ricorrere al Ministero contro qualsiasi provvedimento non conforme al presente decreto.

Il ministro deciderà, sentito il parere della Giunta, salvo all'interessato di ricorrere alla IV sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'art. 24 testo unico 2 giugno 1889, n. 6166.

Art. 12.

La Giunta si raduna due volte all'anno, ma può essere convocata straordinariamente.

Art. 13.

Le elezioni dei membri della Giunta sono indette con ordinanza Ministeriale, non più tardi del 15 aprile, ed effettuate entro il maggio, salvo il caso di sostituzione e secondo le norme seguenti.

Art. 14.

I presidi effettivi ed incaricati del ruolo degli Istituti nautici partecipano alle elezioni del preside che dovrà far parte della Giunta.

I professori ordinari, straordinari del ruolo degli Istituti nautici e gli incaricati, di cui al n. 2 dell'art. 7, partecipano alle elezioni dei due membri professori della Giunta stessa.

Non hanno diritto al voto i capi d'Istituto ed insegnanti che siano sospesi dall'ufficio o in aspettativa o in disponibilità.

Art. 15.

Per le elezioni del capo d'Istituto, i presidi rimetteranno al Ministero il nome votato in busta raccomandata, con apposita scheda inviata dal Ministero.

Per le elezioni degli insegnanti, ciascun professore rimetterà al preside - in busta chiusa e sigillata - la propria scheda con il nome dei prescelti; a cura del preside saranno rimesse, in pacco suggellato e raccomandato, al Ministero tutte le buste dei singoli insegnanti.

Art. 16.

Lo spoglio delle schede sarà effettuato dalla Giunta, e, nella prima applicazione della legge, dai tre membri del Consiglio designati a far parte della Giunta, con l'assistenza di un preside e di un insegnante, parimente scelti dal Ministero.

Sono annullate le schede che portino contrassegni speciali.

Compiuto lo spoglio dei voti, si redige in duplice copia un verbale dello scrutinio, che viene firmato dal presidente e da tutti i membri della Giunta.

Oltre il risultato della votazione della Giunta, il verbale deve indicare il numero complessivo dei votanti per ciascuna categoria (capi d'Istituto ed insegnanti d'Istituto), dedotto il numero delle schede nulle. Così delle schede annullate, come delle schede bianche, deve farsi menzione nel verbale, con indicazione del motivo di annullamento e del nome del candidato a cui il voto sia stato annullato.

Art. 17.

La Giunta proclama le elezioni, decidendo sugli eventuali ricorsi di elettori e sui casi di ineleggibilità.

Sono proclamati eletti a primo scrutinio coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti, purchè uguale almeno al quarto del rispettivo numero di elettori e alla metà più uno del numero dei votanti. Se non si sia raggiunto il numero di voti necessario, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due o i quattro che abbiano riportato il maggior numero di voti, secondo che si tratti dell'elezione di uno o di due membri.

Questa seconda votazione deve aver luogo, con le stesse norme della prima, entro 15 giorni da quello in cui la Giunta ha proceduto allo scrutinio.

In caso di ballottaggio, il maggior numero di voti determina senz'altro l'elezione.

A parità di voti, s'intende eletto il capo d'Istituto o insegnante

di maggiore anzianità rispettivamente nel grado di effettivo o di ordinario.

L'esito della votazione viene pubblicato a cura del Ministero della marina.

Art. 18.

Gli eletti sono assegnati alla Giunta con decreto Ministeriale ed entrano in carica col 1° luglio.

Se l'elezione sia stata bandita per sostituzione anticipata di un membro elettivo, il nuovo eletto entrerà subito in carica.

In caso di sostituzione di un membro elettivo della Giunta, il nuovo eletto dura in carica per tutto il tempo che manca alla scadenza di colui che è stato sostituito.

Art. 19.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno quattro membri.

Chi non intervenga per cinque sedute consecutive senza giustificato motivo s'intende decaduto.

Se decada e venga a mancare un membro non elettivo, il ministro lo sostituisce entro 15 giorni; se decada e venga a mancare un membro elettivo, deve essere sostituito entro un mese.

Art. 20.

I membri elettivi della Giunta hanno diritto a conservare la sede quali capi d'Istituti e insegnanti, e sono suppliti per il tempo necessario ad esercitare il mandato.

Art. 21.

Nella prima applicazione del presente decreto il ministro della marina avrà facoltà di indire le elezioni per la nomina dei membri della Giunta in deroga alla disposizione dell'art. 13.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 21 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1078 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1919, numero 234, pel riordinamento del personale e dei servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le 250 preture nelle quali devono essere destinati cancellieri capi, sono determinate nell'annesso elenco, sottoscritto, per ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art 2.

Entro due anni dall'attuazione del presente decreto, l'accluso elenco potrà essere sottoposto a revisione per le eventuali modificazioni che si ritenessero necessarie.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Elenco delle 250 preture nelle quali devono essere destinati cancellieri capi.

Distretto di Ancona:

Ancona 1ª — Ancona 2ª — Pesaro — Urbino — Macerata — Ascoli Piceno — Camerino — Fermo — Perugia 1ª — Perugia 2ª — Foligno — Rieti — Spoleto — Terni.

Distretto di Aquila:

Aquila — Avezzano — Chieti — Lanciano — Solmona — Teramo.

Distretto di Bologna:

Bologna 1ª — Bologna 2ª — Bologna Urbana — Imola — Ferrara 1ª — Ferrara 2ª — Forlì — Cesena — Rimini — Ravenna 1ª — Ravenna 2ª — Faenza.

Distretto di Brescia:

Brescia 1ª — Brescia 2ª — Brescia 3ª — Bergamo 1ª — Bergamo 2ª — Crema — Cremona 1ª — Cremona 2ª — Mantova 1ª — Mantova 2ª.

Distretto di Cagliari:

Cagliari 1ª — Cagliari 2ª — Nuoro — Oristano — Sassari 1ª — Sassari 2ª.

Distretto di Casale:

Casale 1ª — Casale 2ª — Acqui — Alessandria 1ª — Alessandria 2ª — Asti 1ª — Asti 2ª — Novi Ligure — Tortona — Vigevano — Voghera.

Distretto di Catania:

Catania 1ª — Catania 2ª — Catania 3ª — Catania Urbana — Adernò — Caltagirone — Modica — Vittoria — Siracusa — Noto.

Distretto di Catanzaro:

Catanzaro — Castrovillari — Cosenza — Gerace — Monteleone — Nicastro — Palmi — Reggio Calabria.

Distretto di Firenze:

Firenze 1ª — Firenze 2ª — Firenze 3ª — Firenze Urbana — Prato — Arezzo — Grosseto — Pistoia 1ª — Pistoia 2ª — Siena.

Distretto di Genova:

Genova 1ª — Genova 2ª — Genova 3ª — Genova 4ª — Genova 5ª — Genova Urbana — Sampierdarena — Massa — Carrara — San Remo — Ventimiglia — Sarzana — Spezia 1ª — Spezia 2ª — Savona.

Distretto di Lucca:

Lucca — Livorno 1ª — Livorno 2ª — Livorno Urbana — Pisa.

Distretto di Messina:

Messina 1ª — Messina 2ª — Messina 3ª — Messina Urbana — Mistretta — Patti.

Distretto di Milano:

Milano 1ª — Milano 2ª — Milano 3ª — Milano 4ª — Milano 5ª — Milano 6ª — Milano 7ª — Milano 8ª — Milano 9ª — Milano Urbana — Busto Arsizio — Como 1ª — Como 2ª — Lecco — Lodi — Monza — Pavia — Sondrio — Varese.

Distretto di Napoli:

Napoli 1ª — Napoli 2ª — Napoli 3ª — Napoli 4ª — Napoli 5ª — Napoli 6ª — Napoli 7ª — Napoli 8ª — Napoli 9ª — Napoli 10ª — Napoli 11ª — Napoli 12ª — Napoli Urbana 1ª — Napoli Urbana 2ª — Barra — Casoria — Castellammare di Stabia — Pozzuoli — Torre Annunziata — Ariano — Avellino — Benevento — Campobasso — Cassino — Isernia — Larino — Salerno — Nocera Inferiore — Santa Maria Capua Vetere — Aversa —

Capua — Caserta — Nola — Sant'Angelo dei Lombardi — Potenza — Melfi.

Distretto di Palermo:

Palermo 1ª — Palermo 2ª — Palermo 3ª — **Palermo 4ª** — **Palermo 5ª** — Palermo Urbana — Partinico — Caltanissetta — Castrogiovanni — Girgenti — Termini Imerese — Trapani — Marsala.

Distretto di Parma:

Parma 1ª — Parma 2ª — Piacenza — Modena 1ª — Modena 2ª — Reggio Emilia.

Distretto di Roma:

Roma 1ª — Roma 2ª — Roma 3ª — Roma 4ª — Roma 5ª — Roma 6ª — Roma Urbana 1ª — Roma Urbana 2ª — Albano Laziale — Frascati — Tivoli — Civitavecchia — Frosinone — Velletri — Viterbo.

Distretto di Torino:

Torino 1ª — Torino 2ª — Torino 3ª — Torino 4ª — Torino 5ª — Torino 6ª — Torino 7ª — Torino Urbana — Alba — Aosta — Biella — Cuneo — Mondovì — Novara — Vercelli.

Distretto di Trani:

Trani — Andria — Barletta — Bari 1ª — Bari 2ª — Bari Urbana — Lecce — Brindisi — Lucera — Cerignola — Foggia — San Severo — Taranto.

Distretto di Venezia:

Venezia 1ª — Venezia 2ª — Venezia 3ª — Venezia Urbana — Bassano — Belluno — Padova 1ª — Padova 2ª — Padova 3ª (campagna) — Rovigo — Tolmezzo — Treviso 1ª — Treviso 2ª — Udine 1ª — Udine 2ª — Verona 1ª — Verona 2ª — Verona Urbana — Vicenza 1ª — Vicenza 2ª.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
FACTA.

Il numero 1003 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 23 settembre 1915, n. 507;
Visto il R. decreto 4 luglio 1910, n. 562;
Visto la legge 25 febbraio 1912, n. 83 che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247;
Visto il R. decreto 12 gennaio 1913, n. 204;
Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147;
Considerato che in Libia possono prestare servizio militari indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia e militari indigeni reclutati per conto dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica dai Governi dell'Eritrea e della Somalia con contratti basati sugli ordinamenti amministrativi di tali colonie, o con contratti speciali;
Considerata la necessità di provvedere al trattamento dei militari di cui sopra in caso di riforma ed alla concessione di sussidi ai loro parenti in caso di morte dei militari stessi per cause di servizio e di modificare le norme vigenti per la concessione delle pensioni, delle gratificazioni e dei sussidi ai militari indigeni dei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica ed alle loro famiglie;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

1. — Pensioni.

A) I militari indigeni dei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica che, per infermità contratte per eventi di guerra, tali da farli riconoscere assolutamente incapaci di guadagnarsi il necessario sostentamento (infermità, cioè, ascritte alle categorie 1ª e 2ª della tabella che fa seguito al presente decreto), vengono riformati, hanno diritto ad una pensione vitalizia pari alla metà dell'ultima paga giornaliera percepita.

Se la riforma è dovuta ad infermità ascritta alla 1ª categoria la pensione sarà aumentata di 1/5; in ogni caso il limite minimo della pensione è di L. 350.

Se la riforma è dovuta ad infermità ascritta alla 2ª categoria la pensione non subirà alcun aumento ed il limite minimo di essa sarà di L. 300 annue;

B) I militari indigeni dei RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia e quelli arruolati dai Governi di dette colonie in base agli ordinamenti amministrativi delle rispettive colonie o in base a contratto speciale per conto dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica che, mentre dipendono amministrativamente dai Governi della Tripolitania e della Cirenaica, contraggono infermità per eventi di guerra o per circostanze attinenti alla guerra, tali da farli riconoscere assolutamente incapaci di guadagnarsi il necessario sostentamento (infermità, cioè, ascritte alle categorie 1ª o 2ª della tabella che fa seguito al presente decreto) e vengono riformati, hanno diritto ad una pensione vitalizia pari alla metà della paga giornaliera che sarebbe loro spettata se, alla data in cui avvenne il fatto che dette luogo alla riforma, essi si fossero trovati in Eritrea od in Somalia in servizio in quei RR. corpi, a seconda che l'arruolamento fu fatto dal Governo dell'Eritrea o da quello della Somalia.

Se la riforma è dovuta ad infermità ascritta alla 1ª categoria la pensione sarà aumentata di 1/5; in ogni caso il limite minimo della pensione è di L. 250 annue pei riformati provenienti dai militari indigeni comunque arruolati dal Governo dell'Eritrea; di L. 200 annue per quelli provenienti dagli arruolati dal Governo della Somalia.

Se la riforma è dovuta ad infermità ascritta alla 2ª categoria la pensione non subirà alcun aumento ed il limite minimo di essa sarà rispettivamente di L. 200 e 150.

Il pagamento delle pensioni è fatto a periodi di tempo maturati.

Art. 2.

Gratificazioni.

A) I militari di truppa indigeni di cui alla lettera *A)* del precedente articolo che per infermità contratte per eventi di guerra, non tali però da impedire loro di procurarsi il necessario sostentamento (ascritte, cioè, alla 3ª e 4ª categoria della tabella che fa seguito al presente decreto), vengono riformati, hanno diritto ad una gratificazione per una volta tanto corrispondente ad un anno della paga giornaliera che percepivano, se contano 10 anni di servizio o meno nelle colonie italiane e ad una mesata in più per ogni anno di servizio eccedente i dieci.

Tale gratificazione è aumentata di un quinto nei casi di riforma pronunciata per infermità ascritte alla 3ª categoria.

B) I militari di truppa indigeni di cui alla lettera *B)* del precedente articolo che per infermità contratte per eventi di guerra, non tali però di impedire loro di procurarsi il necessario sostentamento (ascritte, cioè, alla 3ª e 4ª categoria della tabella che fa seguito al presente decreto), vengono riformati, hanno diritto ad una gratificazione, per una volta tanto, corrispondente ad un anno di paga stabilita con le norme di cui al precedente articolo 1º, lettera *B)*, se contano 10 anni o meno di servizio nelle colonie italiane e ad una mesata in più per ogni anno di servizio eccedente i dieci.

Tale gratificazione è aumentata di 1/5 nei casi di riforma pronunciata per infermità descritta alla 3ª categoria.

Art. 3.

Sussidi.

A) Ai militari di truppa indigeni di cui alle lettere *A)* e *B)* dell'art. 1° del presente decreto, riformati per infermità che dipendono in modo bene accertato da eventi di servizio, non contemplati dai precedenti articoli, e senza colpa o negligenza da parte loro, è concesso, per una volta tanto, un sussidio variabile.

Tale sussidio sarà pari a mesi dodici, nove, sei e tre della paga giornaliera spettante al militare indigeno all'atto della riforma, secondo che questa sia stata pronunciata per una delle infermità ascritte alla 1ª, 2ª, 3ª o 4ª categoria.

B) Ai parenti più prossimi (tenuto conto delle consuetudini locali, delle religioni e delle razze) dei militari di cui sopra, morti per eventi di guerra o per altri eventi di servizio i quali non abbiano già dato luogo a riforma, possono essere concessi sussidi in misura non superiore, in complesso, a sei mesi della paga giornaliera che percepiva il militare defunto.

La paga giornaliera di base per stabilire la misura dei sussidi previsti dal presente articolo, spettante ai militari (ed alle loro famiglie) di cui alla lettere *B)* dell'art. 1° è determinata con le norme date per stabilire la misura della pensione ai militari stessi.

Art. 4.

Le proposte di pensione, di gratificazione e di sussidio a tenore dei precedenti articoli sono trasmesse dai comandanti dei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica al governatore della colonia nella quale è avvenuto il fatto che ha dato luogo alla proposta.

Detto governatore provvede con suoi decreti alla assegnazione delle pensioni e delle gratificazioni ed alla concessione dei sussidi dando subito notizia al Governo della colonia alla quale il militare appartiene, o dove fu arruolato, dei provvedimenti presi a favore di esso o della famiglia.

Le proposte relative a militari indigeni provenienti da arruolamenti speciali, per fatti avvenuti prima del loro imbarco per la colonia libica di destinazione, vengono presentate, dal Comando delle truppe della colonia nella quale avvenne il fatto, al governatore della colonia stessa che provvede con suo decreto, informando il Ministero delle colonie.

Art. 5.

Agli eventuali reclami da parte degli indigeni per pensioni, gratificazioni e sussidi a tenore dei precedenti articoli provvedono i governatori delle colonie che emanarono i decreti, ai quali i Governi delle colonie cui appartengono i riformati trasmetteranno i reclami documentati ricevuti sia direttamente, sia per mezzo delle autorità consolari.

Qualora i reclamanti non fossero soddisfatti delle deliberazioni dei Governi, deciderà definitivamente e senza appello il ministro delle colonie.

Gli accertamenti di cui al n. 3 delle avvertenze che fanno seguito alla tabella annessa al presente decreto saranno fatti eseguire dai Governi delle colonie in cui i riformati risiedono, e per quelli non risiedenti nelle colonie saranno fatti eseguire dai Governi che provvidero al loro arruolamento per mezzo delle autorità consolari. Detti Governi trasmetteranno poi a quello che detto giudizio sospensivo le conclusioni dell'autorità sanitaria per la emanazione del decreto definitivo.

Art. 6.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli decorrono:

1° alla data in cui entra in vigore il presente decreto, pei militari indigeni dei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica;

2° dalla data d'imbarco per la Libia, pei militari indigeni dei RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia che assumeranno la speciale ferma per la Libia posteriormente al 1° luglio 1919;

3° dalla data dell'arruolamento, pei militari indigeni arruolati dai Governi dell'Eritrea e della Somalia per conto dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica, posteriormente alla entrata in vigore del presente decreto;

4° dalla data della rafferma, pei militari di cui al numero precedente e per quelli dei RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia che, già in Libia, assumeranno ulteriori obblighi di servizio alla dipendenza dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica posteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

In tutti gli altri casi non contemplati dall'art. 6° le pensioni, le gratificazioni ed i sussidi saranno liquidati con le norme vigenti prima della emanazione del presente decreto o giusta i contratti di arruolamento, sulla base dell'ultima paga giornaliera percepita durante il servizio in Libia.

Art. 8.

La morte e le infermità sufficientemente provate come causate da maltrattamenti subiti dai militari indigeni contemplati dal presente decreto, fatti prigionieri dai ribelli posteriormente al trattato di Losanna, o da mancanza di cure durante la prigionia stessa, debbono considerarsi, agli effetti delle precedenti disposizioni, come avvenuti per eventi di guerra.

Art. 9.

Le spese derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni sono a carico del bilancio della colonia libica nella quale avvenne il fatto che dette luogo all'assegnazione della pensione, della gratificazione o del sussidio.

Art. 10.

L'art. 55 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« Art. 55. — Le pensioni, le gratificazioni ed i sussidi ai militari di truppa indigeni dei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, ed alle loro famiglie, sono regolate da apposito decreto da emanarsi dal Governo del Re su proposta del ministro delle colonie ».

Art. 11.

Ai sensi ed agli effetti del presente decreto è approvata l'allegata tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, che stabilisce le categorie di infermità per la assegnazione delle pensioni, delle gratificazioni e dei sussidi.

Art. 12.

Sono sanzionate le assegnazioni di pensioni, di gratificazioni e di sussidi fatte anteriormente alla emanazione del presente decreto per eventi di guerra o di servizio occorsi in Libia, ai militari indigeni dei RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia, ed alle loro famiglie, nonchè ai militari indigeni, ed alle loro famiglie, comunque arruolati dai Governi dell'Eritrea e della Somalia per conto di quelli della Tripolitania e della Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA delle categorie d'infermità dipendenti da eventi di guerra o da altre cause di servizio da applicarsi ai militari indigeni riformati in Tripolitania e Cirenaica.

Categoria 1ª.

1. La perdita funzionale od anatomica dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi, insieme

2. La perdita di tre arti, o quella totale delle due mani e di un piede, insieme.

3. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente.

4. La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.

5. Le alterazioni delle facoltà mentali, permanenti, insanabili e gravi al punto da rendere l'individuo totalmente incapace a qualsiasi lavoro proficuo, o pericoloso a sè o agli altri.

6. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguente gravità da apportare o isolatamente, o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.

7. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione, od amputazione delle coscie).

8. La perdita di ambo gli arti (superiore ed inferiore) dello stesso lato (disarticolazione od amputazione del braccio e della coscia).

Categoria 2ª.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta al solo conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di uno o di ambo gli occhi, con tale riduzione visiva residua, da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

3. La perdita di un arto superiore e di uno inferiore, non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

4. La perdita totale di una mano e dei due piedi.

5. La perdita totale di una mano e di un piede.

6. La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sei dita.

7. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.

8. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dita dell'altra mano.

9. La perdita totale di ambo i piedi.

10. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti gravi di lesioni della bocca, o della faccia tali da ostacolare in modo notevole la masticazione, o la deglutizione.

11. Tutte le altre infermità o lesioni organiche funzionali gravi al punto da determinare un'assoluta o permanente incapacità a lavoro proficuo.

Categoria 3ª.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare a meno di un venticinquesimo del normale.

2. La sordità bilaterale organica assoluta e permanente.

3. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca, tali da ostacolare in modo notevole la favella, oppure da apportare notevole deformità.

4. Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto afasia, od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato nelle prime due categorie.

5. L'evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).

6. L'ano preternaturale.

7. La perdita di un arto, o di un segmento di esso per modo che ne risulti abolita la funzione.

8. Tutte le altre infermità, o lesioni organiche funzionali permanenti che, non raggiungendo gli estremi previsti dal n. 11 della categoria 2ª, siano tali da far ritenere che l'individuo non possa attendere in modo continuativo al lavoro proficuo, il che può verificarsi per quelle forme morbose soggette a scompensi o riacutizzazioni.

Categoria 4ª.

Tutte le altre infermità o lesioni che, non raggiungendo gli estremi previsti dalle due precedenti categorie, abbiano dato luogo a riforma ai sensi dell'elenco infermità. (Edizione 1917).

AVVERTENZE.

1. Qualora coesistessero due o più malattie od esiti di lesioni, tutte dipendenti da eventi di servizio ben accertati, infermità od esiti, che per sè considerati, pur non raggiungendo gli estremi della 2ª e 3ª categoria, sarebbero, singolarmente prese, cause di riforma, si farà luogo all'assegnazione della 2ª categoria, quando una o più delle dette infermità dessero diritto alla 3ª e le altre alla 4ª, assegnando, invece, la 3ª, quando le varie infermità dessero ciascuna diritto alla 4ª categoria.

2. La perdita assoluta e permanente della funzione di organi, arti o loro segmenti, è equiparata alla perdita anatomica dei medesimi.

Non sarà mai equiparata alla perdita anatomica di organi, arti o loro segmenti la diminuzione permanente della funzione di essi, che dovrà essere perciò ascritta alla 4ª categoria, oppure, se associata ad altri esiti o malattie, giudicata con le norme del precedente numero.

Non sarà tenuto conto, per gli effetti della pensione o dei temporanei assegni, di quelle diminuzioni funzionali che non raggiungono il grado voluto dall'elenco delle infermità.

3. Quando non si potrà emettere un giudizio definitivo sulla gravità della lesione o malattia, che darebbe diritto alla 1ª o 2ª categoria, specie quando non vi siano elementi sicuri per stabilire il carattere permanente delle infermità riscontrate, non si darà luogo all'assegnazione della categoria, ma verrà liquidato un assegno rinnovabile in misura uguale alla pensione, che potrebbe spettare se fossero permanenti i disturbi constatati.

La durata dell'assegno, da determinare in base a parere medico, sarà non inferiore ad un anno e non superiore a tre.

Al termine del periodo stabilito si procederà a nuovo accertamento sanitario, in seguito al quale dovrà assegnarsi definitivamente quella pensione o gratificazione che potrà spettare all'individuo, in base alle ultime constatazioni mediche.

Agli effetti sopra indicati il nuovo accertamento sanitario potrà esser fatto anche prima dello scadere del periodo di assegno, quando l'interessato ne faccia domanda, o, quando risulti in modo evidente, per rapporti di autorità competenti, che le condizioni dell'individuo siano migliorate in modo da permettergli di attendere al lavoro proficuo.

4. Alla determinazione dell'acutezza visiva dovrà procedersi sempre previa correzione; per *visus* residuo dovrà pertanto intendersi quello che può ottenersi con pratica correzione.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
COLOSIMO.

Il numero 1097 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 16 maggio 1915, n. 725, col quale venivano inscritti fra altri nel quadro del R. naviglio i rimorchiatori *Calliope* ed *Albertini*;

Visti i Nostri decreti 5 marzo 1916, n. 302, 27 luglio 1916, n. 933, 1° marzo 1917, n 367 e 2 febbraio 1919, n 217, coi quali venivano pure rispettivamente in-

scritti nel quadro del R. naviglio i piroscafi *Guerrazzi, Sassari, Porto di Suez* e *Cervignano*;

Ritenuto che sono venute meno le ragioni di tali provvedimenti;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 16 maggio 1915, n. 725 ed i Nostri decreti 5 marzo 1916, n. 302, 27 luglio 1916, n. 933, 1° marzo 1917, n. 367 e 2 febbraio 1919, n. 217, coi quali venivano inscritti, fra altri, nel quadro del Regio naviglio i rimorchiatori *Calliope* ed *Alberoni* ed i piroscafi *Guerrazzi, Sassari, Porto di Suez* e *Cervignano* sono abrogati nei riguardi dei suddetti rimorchiatori e piroscafi colla data a fianco di ciascuno indicata:

Rimorchiatore *Calliope* a datare dal 28 marzo 1919,
Rimorchiatore *Alberoni* a datare dal 28 marzo 1919,
Piroscafo *Guerrazzi* a datare dal 9 maggio 1919,
Piroscafo *Sassari* a datare dal 10 aprile 1919,
Piroscafo *Porto di Suez* a datare dal 2 aprile 1919,
Piroscafo *Cervignano* a datare dal 13 marzo 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero **1109** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 23 marzo 1919, n. 528, col quale venne assegnata al Ministero delle poste e dei telegrafi la somma di lire 210,000,000 in conto dei 500 milioni autorizzati con l'articolo 7 del Nostro decreto 17 novembre 1918, n. 1698, per lavori, opere e forniture e in genere per spese di pubblica utilità;

Visto il decreto Luogotenenziale del 25 maggio 1919, n. 872;

Considerata l'opportunità di tracciare un programma di lavori, in relazione alle presenti necessità dei vari servizi;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e pei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi assegnati al Ministero delle poste e dei telegrafi con i decreti sopracitati sono ripartiti per i servizi e per servizi come segue, ed inscritti nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa ai capitoli sotto indicati per l'esercizio finanziario 1918-919 ed ai capitoli che saranno stabiliti dal Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari 1919-920, 1920-921, 1921-922, 1922-923.

	Somme per l'esercizio					
	1918-919	1919-920	1920-921	1921-922	1922-923	
129/XII. - *Assegnazione straordinaria.* Nell'interesse dei servizi delle poste e dei telegrafi:						
a) servizi postali	5,000,000	10,000,000	7,000,000	—	—	
b) servizi telegrafici	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
c) costruzione di edifici	5,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	17,000,000	
135/VI. - *Assegnazione come sopra.* Nell'interesse del servizio dei telefoni	15,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	13,000,000	
	31,000,000	52,000,000	49,000,000	42,000,000	36,000,000	210,000,000

Art. 2.

Con i fondi assegnati pei servizi postali (L. 22,000,000) l'Amministrazione provvederà all'acquisto di materiali d'ufficio, ferroviario ed automobilistico, agli impianti ed ampliamenti di posta pneumatica, alla trasformazione di servizi di trasporti.

Art. 3.

Con i fondi assegnati al servizio telegrafico (L. 30,000,000) l'Amministrazione provvederà all'acquisto di materiale di linea e di macchine ed accessori per il collegamento dei paesi redenti con la rete nazionale e per l'ampliamento della medesima, alla sistemazione del servizio radiotelegrafico, all'ampliamento e sistemazione delle reti secondarie - all'impianto di nuovi uffici telegrafici e fonotelegrafici - cavi sottomarini e trasformazione delle linee aeree in cavi nelle città di Roma e Napoli.

Art. 4.

Con i 70 milioni destinati alla costruzione degli edifici si provvederà:

a) Alla costruzione di appositi edifici per i servizi postali ed elettrici nelle seguenti località, ed al loro arredamento.

Arezzo — Ascoli Piceno — Avellino — Belluno — Bergamo — Cagliari — Caltanissetta — Catania — Cosenza — Cremona — Ferrara — Foggia — Girgenti — Lecce — Macerata — Massa — Napoli Centro — Novara Centro — Palermo Centro — Ravenna —

Rovigo — Salerno — Sassari — Teramo — Trapani — Treviso — Verona Centro.

Alessandria Stazione — Asti — Barletta — Biella — Bologna Stazione — Brindisi Centro — Brindisi Porto — Firenze Stazione — Frosinone — Genova Stazione — Lecco — Messina Stazione — Milano Nuova Stazione — Novara Stazione — Palermo Stazione — Pisa Stazione — Pordenone — Terni — Savona — Venezia Stazione — Ventimiglia Stazione — Verona Stazione.

b) all'adattamento ed ampliamento degli edifici esistenti:

Bologna Centro — Brescia — Genova Centro — Pisa — Roma Centro (palazzo S. Silvestro) e l'altro di via della Mercede (ora occupato dal Ministero dei lavori pubblici) — Torino — Venezia Centro (Fondaco dei Tedeschi) — Vicenza (acquisto ed ampliamento locale attuale);

c) alla maggiore spesa occorrente per la costruzione dei 15 edifici già autorizzata con legge 16 luglio 1914, n. 745; 1° aprile 1915, n. 395; 21 marzo 1917, n. 111; 15 maggio 1910, n. 244; 22 giugno 1905, n. 294; 6 marzo 1904, n. 84;

Napoli Ferrovia — Casale Monferrato — Taranto — Aquila — Chieti — Sondrio; —

Ancona — Campobasso — Caserta — Como — Cuneo — Pavia — Porto Maurizio — Siracusa — Udine, alla costruzione dei quali sarà provveduto direttamente dallo Stato, esonerando i Comuni dall'obbligo assunto colle apposite convenzioni esclusivamente per quanto riguarda la costruzione stessa e mantenendo gli altri obblighi circa la cessione gratuita delle aree e per le spese di espropriazioni e sistemazioni stradali.

Art. 5.

Le somme assegnate ai servizi telefonici, complessivamente lire 88.000.000 saranno impiegate nell'ampliamento o riordinamento della rete interurbana principale e secondaria. Nel collegamento di capoluoghi di mandamento sprovvisti di telefono. Nell'acquisto di materiali per impianto ed esercizio di reti urbane. Costruzione edifici ad uso del telefono. Cavi telefonici sottomarini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1127 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 aprile 1877, n. 3791 (serie 2ª), col quale fu approvato il regolamento pei facchini di Dogana;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

All'art. 15 del R. decreto 5 aprile 1877, n. 3791 (serie 2ª), relativo alla nomina del console e dei capisquadra dei facchini di dogana è sostituito il seguente:

Art. 15. — Spetta ai facchini doganali designare a maggioranza, con regolare votazione fra quelli che appartengono al corpo da almeno cinque anni, il console.

Sulla designazione del corpo l'intendente di finanza, ove nulla abbia in contrario, procede alla nomina; in difetto inviterà il corpo a una nuova designazione.

Quando per due volte consecutive la designazione cada sopra persona che l'intendente di finanza non riconosca adatta all'ufficio, la nomina del console sarà fatta direttamente dall'intendente stesso.

Il console potrà essere in qualsiasi tempo revocato con ordinanza motivata dell'intendente di finanza.

I capisquadra saranno nominati dal direttore della dogana scegliendoli fra i facchini doganali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1129 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, numero 1393, col quale fu approvato il vigente regolamento del personale delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti delle qualificazioni previste dagli articoli 78 e 79 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917 n. 1393 e agli effetti del computo spettante alle Commissioni di avanzamento giusta i successivi articoli 142, 145 e 146, nonchè a quelli previsti dall'art. 129 del regolamento stesso, le note informative dei singoli agenti scadute al 30 giugno di ciascun anno, per i posti che si rendano vacanti oltre tale data, continueranno ad aver provvisoriamente valore fino a che non siano compilate quelle relative all'anno successivo, ma ad ogni modo non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

In base al punto *d*) dell'art. 141 del succitato regolamento le Commissioni di avanzamento dovranno tener conto degli eventuali fatti nuovi sopravvenuti oltre il 30 giugno, tanto in pro, quanto contro ogni singolo agente, per la conseguente modificazione del giudizio complessivo a tutti gli effetti.

Art. 2.

Gli agenti di ruolo appartenenti al personale esecutivo delle ferrovie dello Stato che, all'andata in vigore delle norme di avanzamento previste per il detto personale dal succitato regolamento, si trovino già ufficialmente immessi in funzioni di grado superiore a

norma delle vigenti disposizioni presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, saranno promossi al grado effettivo, dentro il limite dei posti vacanti, al compimento del normale esperimento già iniziato, il quale non dovrà essere superiore a quello previsto dal sopracitato art. 129 del regolamento del personale, sempre che gli agenti durante l'esperimento abbiano mostrato di possedere sufficienti qualità ed attitudini alle funzioni del nuovo posto.

Art. 3.

Fermo restando il disposto dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1877, per le promozioni di grado da conferirsi mediante esame di concorso o d'idoneità a norma del nuovo regolamento del personale, fino a che non siano andati in vigore i relativi programmi, continueranno ad essere applicati quelli preesistenti per l'uno o per l'altro titolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e nei casi in cui per le promozioni stesse all'atto dell'andata in vigore delle nuove norme di avanzamento non era seguito il metodo degli esami sarà sostituita la designazione di maggior merito al risultato dell'esame di concorso e quella di merito al risultato dell'esame di idoneità.

Art. 4.

La disposizione di cui all'articolo 219 del vigente regolamento del personale delle ferrovie dello Stato è estesa a tutti gli agenti del grado 10°, appartenenti ai ruoli di 2ª categoria dei segretari tecnici e dei disegnatori, nonchè agli agenti di grado 15° appartenenti al ruolo del personale subalterno, inscritti nei ruoli stessi al 1° giugno 1918.

Art 5.

Una parte dei posti disponibili nei ruoli del personale ausiliario delle ferrovie dello Stato potrà, in conformità di norme da fissarsi dalla Direzione generale, essere assegnata agli agenti appartenenti ad altre categorie di personale, i quali abbiano prestato servizio militare durante la guerra col grado di ufficiale e ne facciano domanda entro due mesi dall'andata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DE NAVA — STRINGHER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1152 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto n. 1861 in data 28 dicembre 1916;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il ministro della marina è autorizzato a riammettere od a mantenere in servizio, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, i sottufficiali del corpo R. equipaggi appartenenti alle categorie « timonieri, nocchieri e meccanici », di classi congedate o da congedarsi, che ne facciano domanda.

Art. 2.

Ai sottufficiali riammessi o rimasti in servizio a termini dell'articolo precedente sarà corrisposto il doppio del soprassoldo di richiamo, stabilito dal Nostro decreto n. 1861 in data 28 dicembre 1916, quando imbarcati.

Il presente decreto avrà decorrenza dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1153 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti gli articoli 7 e 8 del regolamento per i personali di ragioneria, di gestione e d'ordine dei RR. Arsenali MM. approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 950:

Ritenuta l'opportunità di mettere in grado i gestori di cassa dei dipartimenti marittimi di elevare, temporaneamente, la retribuzione dai detti funzionari dovuta al proprio personale di fiducia, e di concedere ai detti gestori una indennità di responsabilità;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 950, è sostituito dal seguente:

« A ciascun gestore di magazzino ed a ciascun gestore di cassa in carica è assegnata una indennità annua di responsabilità di L. 750.

Ai gestori di cassa in carica competono inoltre i seguenti assegni annui:

	Dipartimenti marittimi	
	Spezia e Napoli	Venezia e Taranto
Assegno per pagamento fiduciari . . .	5100	3900
Assegno per spese d'ufficio	350	150

Art. 2.

Dal 1° febbraio 1918 fino a tutto l'anno finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, l'assegno dovuto ai gestori di Cassa in carica per il pagamento dei fiduciari è aumentato di una quota pari al 30 per cento, limitatamente a la somma effettivamente pagata dai gestori al personale fiduciario.

Art. 3.

I direttori di Commissariato dei dipartimenti marittimi sono incaricati di vigilare affinchè l'aumento di assegno di cui a l'articolo precedente sia effettivamente pagato dai gestori di Cassa ai propri fiduciari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1155 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 17 aprile 1910, n 246, relativo all'orario ed a la retribuzione del personale addetto agli uffici telefonici, ai posti telefonici pubblici ed agli uffici fonotelegrafici;

Visto il regolamento organico per il personale dei telefoni, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 574, modificato dal R. decreto 7 aprile 1913, n. 462;

Visto il decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918, numero 537, che modifica il sistema di liquidazione dei compensi ai titolari degli stabilimenti telefonici predetti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

È sospesa l'applicazione del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 537.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1156 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i decreti-legge Luogotenenziali 17 marzo 1918, n. 396 e 9 maggio successivo n. 655;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1919 l'assegno supplementare, che si concede ai parroci del Regno, sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire milleicinquecento al netto di qualsiasi onere e peso, in conformità degli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1899 n. 191.

L'assegno per le spese di culto, nel caso in cui è dovuto ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 anzidetto, sarà accresciuto in ragione dell'aumentata congrua, ferma restando la misura del 15 per cento

La relativa spesa sarà a carico del tesoro dello Stato e verrà inscritta in bilancio con decreto del ministro del tesoro.

Art. 2.

Le liquidazioni già eseguite e notificate ai sensi della legge 4 giugno 1899, n. 191, e del decreto-legge 17 marzo 1918, n. 396, modificato dal decreto-legge 9 maggio 1918, n. 655, non saranno rinnovate e l'aumento sarà fatto nel modo disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 di detta legge.

Nel caso in cui occorra la liquidazione, l'interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione, potrà presentare reclamo, su cui delibererà il Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto.

In mancanza di reclamo nel termine prefisso, la liquidazione diventerà definitiva ed irretrattabile anche per i futuri investiti.

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1119. **Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Guspini (Cagliari) di applicare per l'anno 1918 la tassa sul bestiame in base alla tariffa approvata con le deliberazioni 18

ottobre 1918 e 17 gennaio 1919 del R. commissario.

N. 1120. **Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, col quale**, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Matelica (Macerata) di applicare per l'anno 1918 la tassa sul bestiame in base alla tariffa approvata con la deliberazione consiliare del 25 novembre 1918.

N. 1121. **Decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, col quale**, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Castelfidardo (Ancona) di applicare per l'anno 1919 la tariffa per la tassa sul bestiame stabilita con la deliberazione del R. commissario del 6 febbraio 1919.

N. 1122. **Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, col quale** sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Montefortino (Ascoli Piceno) di applicare per il 1919 la tariffa sulla tassa bestiame approvata con deliberazione consiliare del 1° settembre 1918.

N. 1123. **Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, col quale**, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Spoleto (Perugia) di applicare per il 1919 la tassa sul bestiame con la tariffa approvata con la deliberazione consiliare del 7 ottobre 1918.

N. 1124. **Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, col quale**, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Staffolo (Ancona) di applicare per l'anno 1919 la tariffa della tassa bestiame approvata con la deliberazione consiliare del 1° dicembre 1918.

N. 1125. **Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, col quale** sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Chiaravalle (Ancona) di applicare per il biennio 1919-920 la tassa sul bestiame con eccedenza dei limiti massimi regolamentari giusta la deliberazione del 7 marzo 1919 del R. commissario.

N. 1154 **Decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, col quale**, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, viene approvato lo statuto della sezione autonoma per l'esercizio del credito edilizio dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49 e 23 maggio 1918, n. 703;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1919 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 24 marzo 1919;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al minuto del baccalà non potranno superare in tutto il Regno i limiti qui appresso stabiliti per le diverse qualità, ivi compreso il dazio comunale e qualunque altra spesa.

Per la derrata venduta allo stato secco e morbido, come viene importata dall'estero:

Baccalà secco primario . . al kg. L. 4,50
Id. morbido primario . » » 4,00
Id. secco mercantile . . » » 4,00
Id. morbido mercantile » » 3,50

Per la derrata venduta bagnata (spugnata):

Baccalà primario . . . . . . al kg. L. 3,50
Id. mercantile . . . . . » » 3,00

Art 2.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 8 luglio 1919.

Per il ministro: MURIALDI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 16 luglio 1919

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	83.38	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	90 15	—

Corso medio dei cambi

del giorno 16 luglio 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 122,78 — Londra 37,87 — Svizzera 153,25 — New York 8 46 — Oro 150,15.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 giugno 1919:

Allavena Antonio, applicato di 4ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° giugno stesso e per la durata di due mesi.

Quaranta Modestino, primo agente di 1ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato confermato in aspettativa per infermità dal 1° giugno stesso e per la durata di altri quattro mesi.

Consoli Gaetano, primo agente di 2ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° maggio 1919 e per la durata di tre mesi.

Con decreto Luogotenenziale del 12 giugno 1919:

Agalbato Ernesto, agente superiore di 2ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° giugno stesso e per la durata di un anno.

Rapisarda Santo, agente di 3ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° maggio 1919 e per la durata di sei mesi.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Terzo, in provincia di Alessandria, è stato, con decreto odierno, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 11 luglio corrente, in Cà di Bazzone, provincia di Bologna, è stato attivato al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, un filo fonotelegrafico collegato alla ricevitoria telegrafica di Ozzano dell'Emilia.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

NOTIFICAZIONE per la stampigliatura di titoli del debito pubblico austriaco, posseduti da fuorusciti redenti e da cittadini italiani migrati dalla Venezia Giulia e dal Trentino.

I pertinenti alla Venezia Giulia e al Trentino, che abbiano dovuto abbandonare quelle Provincie pel fatto della guerra, e che tuttora risiedano nelle antiche Provincie del Regno potranno ottenere l'apposizione di uno speciale contrassegno del R. tesoro italiano sui titoli del debito pubblico austriaco, indicati nell'elenco annesso al bando del Comando supremo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del giorno 17 giugno, facendone deposito dal giorno 21 luglio al giorno 9 agosto presso una delle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di Provincia.

Uguale facoltà è concessa ai cittadini italiani, già dimoranti nella Venezia Giulia e nel Trentino, i quali abbiano dovuto rientrare nel Regno per effetto della guerra e tuttora vi risiedano.

Il deposito dei titoli, per i quali non sarà necessario il bollo stabilito dalla legge italiana per i titoli esteri, dovrà essere accompagnato da apposita domanda in doppio esemplare, sottoscritta dal proprietario dei titoli, il quale dovrà dichiarare sul proprio onore che i titoli stessi sono di sua esclusiva proprietà e non gli sono pervenuti dopo il 3 novembre 1918, da persone non pertinenti ai suddetti territori.

La domanda potrà essere sottoscritta dal possessore dei titoli, che non ne abbia la proprietà, purchè venga corredata dalla dichiarazione predetta, sottoscritta dal proprietario dei titoli.

La domanda dovrà essere altresì corredata, a seconda dei casi, dal certificato di pertinenza alle terre liberate o da quello di residenza nelle terre liberate anteriormente alla dichiarazione di guerra, certificato da rilasciarsi al Comune al quale il richiedente appartiene, o in cui risiedeva.

Tali documenti potranno essere presentati entro il 31 agosto.

All'atto del deposito dei titoli, verrà rilasciato uno degli esemplari della domanda in segno di ricevuta.

La restituzione dei titoli, muniti del contrassegno, sarà fatta a suo tempo contro ritiro della ricevuta suddetta.

Il Ministero del tesoro si riserva la facoltà di accertare, con ogni mezzo, così la veridicità delle dichiarazioni delle domande, come la provenienza dei titoli che ne formano oggetto.

Roma, 16 luglio 1919.

Accreditamento di notai.

Con decreti del ministro del tesoro in data 12 luglio 1919 i signori Rispoli Michele e Pepe Francesco Paolo notai residenti ed esercenti in Foggia, sono stati accreditati presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 10 luglio 1919

Presidenza del vice presidente ALESSIO.

La seduta comincia alle ore 15.

BIANCHI VINCENZO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Per le vittime del naufragio della Città di Milano.

BIGNAMI manda un commosso saluto alle vittime del naufragio della nave *Città di Milano*, affondata nel mare Tirreno verso la metà del mese scorso.

Ricorda fra essi particolarmente l'ing. Jona, illustrazione della scienza elettrotecnica, l'ing. Brunelli, ispettore generale dei telegrafi dello Stato, e gli ingegneri Vitale e Pinelli.

Propone che alle famiglie di queste vittime del dovere e della scienza sieno inviate le condoglianze della Camera. (Vive approvazioni).

SOLERI, settosegretario per la marina, si associa alle nobili parole pronunziate dall'on. Bignami in memoria delle vittime del naufragio della *Città di Milano*.

Ricorda anch'egli le particolari benemerenze scientifiche dell'ingegnere Jona.

Ed a lui ed ai suoi compagni che sacrificarono la vita per la civiltà e per il lavoro, per la grandezza morale d'Italia e per la scienza, che è il più grande patrimonio di solidarietà umana, manda il saluto della marina italiana. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE, in nome della Camera si associa al rimpianto espresso dall'on. Bignami e dall'onorevole sottosegretario di Stato per la marina per gli illustri scienziati e valorosi funzionari che vittime del loro dovere, chiusero gloriosamente la loro carriera nell'adempimento del più alto dovere (Vivissime approvazioni).

CHIMIENTI, ministro dei trasporti, uno speciale tributo di commosso rimpianto consacra alla memoria del comm. Brunelli, vittima dello stesso disastro, che fu uno dei più valenti funzionari del Ministero delle poste e dei telegrafi ed uno fra i più benemeriti dello incremento della telegrafia e della telefonia in Italia (Approvazioni).

PRESIDENTE pone a partito la proposta dell'on. Bignami perchè siano inviate le condoglianze della Camera alle famiglie delle vittime.

(È approvato).

Esposizione finanziaria.

SCHANZER, ministro del tesoro (Segni di viva attenzione). Esordisce manifestando essere suo intendimento esporre a larghi tratti la situazione finanziaria ed economica del paese. Alla grandiosità senza precedenti del fenomeno di una guerra che ha involto, nel suo incendio, il mondo intero, fa riscontro l'imponenza delle ripercussioni della guerra stessa sulla finanza dei singoli Stati e sulle condizioni delle diverse economie nazionali. Ma una nazione, la quale dopo un immeritato rovescio militare ha saputo non solo resistere, ma rinnovellarsi al trionfo della più clamorosa vittoria che registri la storia, non può conoscere nè dubbi nè sconforti. Il popolo italiano ha virtù inesauribili di saldezza morale, di sobrietà e di lavoro e saprà superare anche la presente dura prova.

Afferma l'on. ministro che il suo dovere è anzitutto quello di esporre la situazione con sincerità perchè tutti possano attingere gli elementi di un ponderato giudizio.

Presunte risultanze dell'esercizio 1918-919.

Il bilancio dell'esercizio finanziario 1918-919 registra spese effettive per 32 miliardi e 659 milioni contro 4 miliardi e 206 milioni autorizzati con la previsione iniziale. L'aumento di 28 miliardi e 453 milioni concerne per 23 miliardi e 281 milioni spese militari e per sussidi militari, per 4 miliardi e 353 milioni spese dipendenti dalla guerra e per la restante parte di 319 milioni spese per servizi civili e generali. Nei detti 23 miliardi e 281 milioni trovansi compresi 6 miliardi e mezzo circa di oneri relativi alla liquidazione della guerra o alla smobilitazione, compreso il ritiro della Valuta austriaca delle terre riparate.

Le entrate effettive salgono da 4 miliardi a 419 milioni a 8 miliardi e 461 milioni, con un aumento di 4 miliardi e 42 milioni dovuto per un miliardo e 750 milioni alle entrate principali e per 2 miliardi e 292 milioni alle entrate minori.

Dal confronto fra le entrate e le spese effettive emerge un disavanzo presunto di 24 miliardi e 198 milioni, coperti, fino alla concorrenza di 10 miliardi e 923 milioni dall'avanzo risultante dalla categoria movimento di capitali, per accensione di debiti, dando un

disavanzo reale di 13 miliardi e 279 milioni, in parte fronteggiato con mezzi ordinari di tesoreria e in parte tuttora da regolare.

Esercizio 1919-920

Il bilancio di questo esercizio presenta un disavanzo effettivo di 660 milioni. Ma poichè sono da aggiungersi ulteriori spese per interessi di debiti già emessi, pensioni di guerra, miglioramenti economici ad impiegati, opere pubbliche, spese in relazione all'incremento delle entrate ed altro per provvidenze varie aventi carattere di stabilità, detto deficit si eleva a 3 miliardi e 215 milioni, cifra codesta che si ridurebbe a 2 miliardi e 170 milioni per effetto dell'aumento presunto nelle entrate principali e minori in un miliar o e 45 milioni; se non che tale importo sale poi a 2 miliardi e 750 milioni, tenuto conto degli interessi degli ulteriori debiti da contrarre per far fronte alle spese di guerra e di liquidazione della guerra, nonchè a quelle dipendenti da altri provvedimenti già autorizzati e in corso di autorizzazione

Circa le spese di liquidazione della guerra le medesime sono presagite in 9 miliardi e 870 milioni, alla quale somma sino alla concorrenza di un miliardo e mezzo è dato far fronte col provento della vendita di materie prime di proprietà dello Stato di materiale esuberante ai bisogni dell'esercito, nel mentre la parte restante è da coprirsi con accensioni di debiti. Nel movimento di capitali è da tener conto di 765 milioni di anticipazione alle ferrovie dello Stato per spese patrimoniali ferroviarie, senza che aggiunta agli stanziamenti di spese effettive per opere pubbliche, dimostra l'interessamento dello Stato per l'adozione di un programma inteso a fornire lavoro ai militari smobilitati.

Tesoro e Cassa.

Nel periodo posteriore a quello considerato dall'ultima esposizione finanziaria, e precisamente dal 1° novembre 1918 al 31 maggio ultimo scorso i pagamenti effettivi per spese straordinarie si elevano a 15 miliardi e 400 milioni, coperti per 7 miliardi e 270 milioni con accensione di debiti, per 840 milioni con maggior rendimento di tributi e di proventi dei pubblici servizi e per il rimanente con mezzi ordinari di tesoreria.

Istituti di emissione.

La situazione degli Istituti di emissione ha continuato a mantenersi buona. Poste a confronto le cifre della fine di ottobre 1918 e quelle del 31 maggio u. s., si rileva nella circolazione totale per conto dello Stato e per conto del commercio un aumento di 796 milioni, nella riserva metallica ed equiparata, compresa quella per i debiti a vista, una diminuzione di 93 milioni, nei debiti a vista vi è un aumento di 41 milioni; e nei depositi in conto corrente fruttifero un aumento di 132 milioni. Gli sconti presentano una certa restrizione in quanto da un miliardo e 248 milioni sono discesi al 31 maggio un miliardo e 141 milioni; le anticipazioni da 914 milioni sono scese a 8 2 Sono sempre peraltro cifre rilevanti quando si paragonino con quelle anteriori alla guerra.

Situazione del debito pubblico.

Il debito pubblico da 63 miliardi e 371 milioni qual'era al 31 ottobre 1918 è salito a 77 miliardi e 768 milioni alla fine di maggio 1919 di cui 20 miliardi e 303 milioni per buoni del tesoro collocati nel Regno.

Il debito di Stato per la circolazione bancaria nello stesso periodo è salito da 6 miliardi a 747 milioni e 7 miliardi e 8·4 milioni con un aumento di 1 miliardo e 67 milioni, dovuto solo per 305 milioni a bisogni della Cassa del tesoro e per il resto a sovvenzioni ad enti speciali, oltrechè e principalmente al ritiro dei buoni della Cassa veneta e dal cambio delle corone austro ungariche nella Venezia Giulia e nel Trentino. A tale proposito il Governo ha deciso di adottare al più presto possibile, nella misura consentita dalle difficili condizioni dell'erario e con le modalità che saranno stabilite, provvedimenti in ordine ai detti buoni della Cassa Veneta e dalla valuta nella Venezia Giulia e nel Trentino.

I biglietti di Stato sono saliti da 2 miliardi e 46 milioni a 2 miliardi e 282 milioni.

Il debito verso l'estero da 13 miliardi e 851 milioni si è elevato a 19 miliardi e 8 milioni, cifra che dimostra la larga ed amichevole assistenza dei Governi alleati.

Cambi sull'estero.

Gli accordi con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna consentirono di mantenere a corso relativamente basso i nostri cambi. Cessata però la guerra vennero meno le discipline internazionali che furono potute applicare al commercio della divisa estera, sicchè il monopolio del commercio dei cambi venne abbandonato, pur conservando fine all'Istituto nazionale dei cambi la vigilanza sulle operazioni delle Banche e Ditte Bancarie, oltrechè la facoltà di effettuare operazioni utili all'andamento dei mercati dei cambi stessi, secondo istruzioni del ministro del tesoro; i cambi dopo la soppressione del monopolio attraversarono un periodo di brusche oscillazioni, ma, superato tale momento e ritornata la calma, si verificò nelle libere quotazioni una soddisfacente discesa. Una notevole influenza - prosegue l'on ministro - potranno esercitare sul corso dei cambi gli accordi finanziari che si stanno trattando con l'appoggio e l'interessamento del tesoro da centri e gruppi bancari industriali con consorzi stranieri.

Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza.

Florida come sempre è la situazione della Cassa depositi e prestiti.

I depositi postali da 3 miliardi e 200 milioni al 31 ottobre 1918 sono saliti a 4 miliardi e 50 milioni a fine maggio 1919. Pure i fondi provenienti da altri depositi offrono confortevole progresso.

Dal 1° gennaio 1919 al 31 maggio 1919 l'Istituto ha concesso a Provincie, Comuni e Consorzi di bonifica mutui per un miliardo e 140 milioni.

Anche gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa, i quali possiedono un patrimonio di 490 milioni, presentano un soddisfacente sviluppo. Essi investono i loro mezzi in mutui a Provincie e Comuni per opere di pubblica utilità e corrispondono assegni per oltre 10 milioni annui al personale che vi è inscritto.

Istituto nazionale delle assicurazioni.

Al 31 dicembre 1918 l'Istituto nazionale delle assicurazioni possedeva un patrimonio superiore ai 300 milioni, oltre a 53 milioni provenienti dalla gestione di stralcio relativa alla liquidazione della Cassa pensione di Torino.

Il portafoglio di contratti di assicurazioni ascendeva, alla data surriferita, a circa 2 miliardi.

Il bilancio della gestione dei rischi di guerra, tenuta dall'Istituto per conto e nell'interesse dello Stato, si è chiuso al 31 dicembre 1918 con un utile netto di oltre 414 milioni, riservate sino a concorrenza di 300 milioni all'opera nazionale pro combattenti e per 50 milioni alla cassa invalidi della marina mercantile, nel mentre gli ulteriori avanzi sono impegnati per il servizio delle polizze di assicurazione ai combattenti, agli invalidi di guerra, agli orfani e ai genitori dei militari morti in guerra.

Il bilancio relativo al primo esercizio - pure per conto dello Stato - della riassicurazione contro i rischi ordinari della navigazione ha dato un utile di circa 2 miliardi al netto delle riserve.

In questi ultimi mesi poi l'Istituto ha pure iniziato il servizio di riassicurazione contro i rischi degli incendi e degli altri rami affini.

Constatato tutto ciò in linea di fatto, il ministro on. Schanzer si accinge a trarre dalle cifre e dai dati, conclusioni di ordine generale.

Premesso che il tesoro dello Stato ha fatto sforzi formidabili per fronteggiare tutte le necessita e per avviare l'economia nazionale verso un assetto di pace, rileva come le spese di guerra e dipendenti dalla guerra, autorizzate a tutto il 30 giugno 1919 raggiungano i 90 miliardi, oltre bene inteso quelle che faranno carico al 1119-920.

Seguendo il criterio di rintracciare, in base alla situazione venutasi a sostituire, la fisionomia di un bilancio normale negli esercizi prossimi l'onorevole ministro pone in luce come nell'esercizio testè chiuso l'entrate effettive, all'infuori di quelle di guerra, siano

state più che sufficenti a coprire le spese effettive, depurate da quelle che sono conseguenza della guerra. Passando all'esercizio 1919-920 l'on. Schanzer ritorna sul *deficit* innanzi denunciato di 2 miliardi e 750 milioni, e pone la questione come possa essere fronteggiato.

Anzitutto è da rivolgere l'attenzione al debito estero, di fronte al quale stanno le riparazioni ed i risarcimenti che ci saranno assicurati dai trattati di pace. Pur non potendo fare cifre, trovandosi ancora in corso le trattative, l'onorevole ministro dichiara che ottenemmo la solidarietà dei crediti verso la Germania, e, soggetta a discussione è sensibilmente superiore all'importo del nostro debito verso l'estero, una congrua sistemazione del quale costituirebbe un grande e sicuro sollievo al nostro bilancio e ci permetterebbe di affrontare con animo più sereno gli altri ponderosi problemi che è pur d'uopo risolvere per avviare gradatamente la finanza verso uno stato di equilibrio.

L'on. ministro prosegue le sue dichiarazioni rilevando che il gettito tributario del periodo della guerra posto a confronto con quello prebellico, segna un aumento di oltre 3 miliardi e 500 milioni fu per ciò che la politica austera seguita dal paese durante l'eccezionale periodo.

Pone poi in evidenza la necessità di ulteriori sacrifici per osservare lealmente gli impegni assunti per mantenere alto il credito dell'Italia nel mondo.

I sacrifici dovranno essere sopportati dalle classi ricche e, in maggior misura, da coloro che dalla guerra hanno tratto larghi profitti, nel mentre nuove provvidenze tributarie graveranno meno duramente sulle classi della media e piccola borghesia e non graveranno che lievemente o non graveranno affatto sulle classi popolari.

E', convinto che occorra istituire una più perfetta giustizia per ciò che riguarda l'imposizione sui redditi, il ministro del tesoro annunzia il proposito del Governo di attuare la riforma generale delle imposte dirette sui redditi, sulla base del progetto Meda.

Ma ciò non basta. Occorre anche un prelevamento una volta tanto, sulla ricchezza nazionale, mediante una imposta progressiva straordinaria sul patrimonio, con esenzione dei patrimoni più piccoli, che dovrà colpire con più alte aliquote quelli formati e accresciuti per effetto della guerra. Tenuto conto dell'esenzione dei piccoli patrimoni l'oratore ritiene che l'aliquota di cui dovranno essere gravati i rimanenti patrimoni, debba – nella media – ragguagliarsi al 15 0|0.

Una parte di tale imposta sarà da destinare a diminuzione del debito interno e un'altra congrua parte al risanamento della circolazione, sì da alleggerire il bilancio dello Stato e concorrere, nello stesso tempo, a restituire gradatamente il suo valore al medio circolante. Afferma l'on. ministro, che la imposizione del nuovo tributo dovrà essere congegnato in modo da ripartirne l'esazione in un congruo numero di anni in guisa da non sconvolgere la vita economica del paese e da non suscitare pericoli di crisi nei valori mobiliari ed immobiliari.

Come provvedimenti di integrazione l'on. Schanzer accenna a ritocchi alle tasse sugli affari e all'introduzione di qualche altro tributo sul lusso e sulle manifestazioni esteriori della ricchezza e ad una imposta sul vino che potrebbe essere messa in relazione con la vagheggiata abolizione nei dazi interni di consumo. Ma, per ottenere l'equilibrio del bilancio, un severo spirito di economia è d'uopo anche presieda a tutti i rami dell'Amministrazione dello Stato.

A tale proposito l'on. Schanzer fa presente come una delle spese che maggiormente gravino il bilancio sia quella degli impiegati, la quale, da 960 milioni prima della guerra, si eleva ora a 2 miliardi e 300 milioni, importo che si accrescerà ulteriormente per qualche inevitabile ritocco di organico dovuto a necessità imprescindibili di servizio e per l'attuazione della riforma degli organici sulla base dei ruoli aperti. Le riportate cifre sono tali da rendere pensosi gli amministratori del pubblico erario e da consigliare la più stretta parsimonia in tutto quanto concerne le spese dello Stato.

L'on. Schanzer conclude rilevando come dopo nessuna guerra sia stato possibile pareggiare subito il bilancio, pareggio che si otterrà solo gradatamente. Ora il problema che urge è appunto quello di pace, sì che, oltre a ristabilire l'equilibrio nel bilancio dello Stato, possa l'equilibrio stesso ricondursi nel bilancio e nella economia della Nazione.

Sebbene il rimedio sovrano a tale male consisterebbe nel ristabilire senza limitazioni l'impero della legge di libera concorrenza, all'adozione immediata di un tale metodo si oppongono, oltrechè altre considerazioni, le attuali condizioni generali dell'economia mondiale, in quanto, nel mentre sono sulla via di scomparire gli organismi interalleati che, durante la guerra, assicuravano l'approvvigionamento dei paesi dell'Intesa, e sono cessati o stanno per cessare i finanziamenti dello Stato, si accentuano tendenze alla formazione di trusts nei paesi produttori di derrate e di materie prime.

In tale situazione il Governo opina che, piuttosto che abbandonare completamente il commercio a se stesso, occorra creare una situazione intermedia in cui, all'azione prima esercitata dallo Stato, si sostituisca quella di tutte le forze economiche libere, solamente fiancheggiate e sostenute dall'azione dello Stato. Ciò implica il transitorio permanere di un controllo sulle importazioni affinchè i bisogni di lusso non pregiudichino la soddisfazione dei più essenziali e vitali bisogni del paese.

E qui l'onorevole ministro ammonisce come la sete di godimento e la ricerca intensa di merci di lusso in talune classi sociali potrebbe produrre conseguenze amarissime. Devono pertanto avere la precedenza assoluta gli approvvigionamenti di prima necessità. Annunzia la modificazione della Giunta interministeriale degli approvvigionamenti all'estero e per le importazioni, nonchè l'abbandono delle disposizioni in vigore per le quali gli acquisti all'estero sono subordinati alla autorizzazione del Ministero del tesoro, col ritorno al sistema del semplice controllo sulle importazioni onde possano risultarne soddisfatte le esigenze imprescindibili del paese.

L'Italia potrà essere salvata solo da una forte politica di produzione e di lavoro. Come il popolo italiano ha vinto la guerra sui campi di battaglia, così sarà ancora il lavoro italiano che vincerà nelle feconde competizioni della pace. Ma per raggiungere un tale scopo occorre l'armonia di tutte le forze sociali in difetto delle quali saremo immancabilmente schiacciati nella lotta di concorrenza mondiale.

L'onorevole ministro pone termine alla esposizione, affermando come per ricondurre all'equilibrio il bilancio dello Stato, assicurare l'approvvigionamento del paese e volgere a nostro vantaggio la bilancia del commercio e dei pagamenti, risanare la circolazione e rivalorizzare a mano a mano la moneta con la seguente riduzione dei prezzi, occorra procedere tutti insieme e concordi; capitale, lavoro, produttori, organizzazioni finanziarie e industriali. Solo se saremo uniti saremo forti e vinceremo.

Il Governo conosce le difficoltà e le responsabilità del proprio compito e, se gli uomini che lo compongono hanno consentito a sobbarcarsi al grave pondo per servire il paese in un'ora difficile, ciò è perchè essi sono animati da una fede incrollabile nei destini della patria, nelle virtù del popolo italiano e nella giustizia della storia. (Vivissime approvazioni — Applausi). (Molti deputati si recano a stringere la mano all'onorevole ministro).

Presidenza del presidente MARCORA.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

CODACCI-PISANELLI, parla a nome del Fascio e dell'opposizione di Sua Maestà (Rumori all'estrema sinistra).

In questo grave momento ognuno deve prendere il proprio posto politico e le sue responsabilità.

Ora l'oratore sente il dovere di dichiarare che non ha fiducia nel Ministero presieduto dall'on. Nitti.

Non vuole e non può indagare perchè la Corona abbia affidato all'on. Nitti l'incarico di ricostituire il Ministero.

Il voto che provocò la crisi del precedente Ministero non diminuì l'alta personalità di Vittorio Emanuele Orlando, che seppe condurre l'Italia dopo Caporetto alla più grande vittoria (Commenti).

Nè con quel voto la Camera intese colpire l'opera patriottica dell'on. Sonnino, per difendere la quale fu costituito il Fascio, contro l'atteggiamento fazioso di una parte della Camera (Rumori, proteste dall'estrema sinistra).

Ricorda a titolo d'onore il fiero atteggiamento degli onorevoli Orlando e Sonnino quando fu messo in dubbio da Wilson che essi non rappresentassero il pensiero del popolo italiano (Commenti), ed il voto unanime del Parlamento che a quell'atteggiamento diede la sua approvazione e il suo plauso.

Nel presente atteggiamento dell'oratore e dei suoi amici non si potrà certamente mettere in dubbio la coerenza che invece è spesso mancata ad altri (Interruzione vivace del deputato Enrico Ferri).

Deplora che una rete di interessi formidabili si sia formata intorno al presidente Wilson costringendolo forse suo malgrado a disconoscere non solo i sacrosanti diritti d'Italia ma anche i più alti principî della giustizia internazionale. (Commenti).

Confida che questi principî insieme coi diritti d'Italia finiranno per prevalere. (Commenti — Interruzioni dall'estrema sinistra).

In omaggio alle buone norme parlamentari non può lasciar passare senza riserve il fatto che appena costituito il nuovo Ministero si sia presentato in occasione dell'esercizio provvisorio prima al Senato (Interruzioni) e si meraviglia che da altre parti della Camera si uniscano a lui per rivendicare il diritto che ha l'assemblea elettiva. (Commenti — Interruzioni all'estrema sinistra).

Forse fu quello un abile espediente per preparare in questo un ambiente favorevole al Ministero. (Commenti).

Passa ad esaminare la composizione del Ministero e crede richiamare l'attenzione su un fenomeno nuovo della vita parlamentare e cioè che il nuovo Gabinetto sia fatto con la rappresentanza proporzionale delle minoranze. (Commenti).

Constata poi che molti furono coloro che declinarono l'invito di far parte del Ministero estendendo così la leggenda che vi sia nei deputati un desiderio insaziabile di giungere al potere. (Interruzioni dell'on. presidente del Consiglio).

Paragona il Ministero allo sposo della parabola evangelica che avendo invitato inutilmente al banchetto nunziale parenti e amici, finì coll'invitare i servi e chiunque si presentasse. (Commenti — Rumori).

Il Ministero non può pretendere di rappresentare la grande maggioranza del Parlamento e del paese. Quale sia questa maggioranza lo diranno le future elezioni.

Afferma che al di sopra di tutte le competizioni politiche devono rimanere inviolati i principi della monarchia parlamentare. (Interruzioni all'estrema sinistra — Applausi a destra).

Rivendica il partito politico cui appartiene il vanto di aver condotto l'Italia ai più alti fastigi. (Applausi a destra — Rumori a sinistra e all'estrema sinistra).

Senza curarsi delle ironie cui fu fatto segno dai suoi avversari politici e anche dal presidente del Consiglio rivendica a sè la purezza e l'assoluta coerenza delle sue idee. (Rumori — Commenti — Interruzione del presidente del Consiglio).

In omaggio a questa coerenza dichiara di aver rifiutato la presidenza del Consorzio dell'acquedotto pugliese offertagli dall'onorevole Nitti.

Afferma che l'onorevole Nitti rappresenta la più perfetta macchina americana che sia stata mai portata in azione nella vita parlamentare italiana e questa macchina si chiamerà Tammany Hall, ma ben può chiamarsi Standard Lloyd Company.

E se l'on. Nitti saprà affermarsi avrà fra dieci anni la situazione che già ebbe in tempo Walpole nel Parlamento inglese.

Perciò l'oratore dissente profondamente dalle idee politiche del presidente del Consiglio.

Egli si augura che il Governo italiano non segua funesti esempi stranieri ma si rinnovi risalendo alle pure e nobili origini della sua tradizione.

All'on. Nitti che non risparmiò i suoi avversari politici anche nella vita privata (Vivaci denegazioni del presidente del Consiglio) rimprovera anche di aver svolto in America un'azione contraria agli interessi italiani, come fu affermato da persone informate e competenti (Vivace smentita del presidente del Consiglio — *Voci*: I nomi).

L'oratore si dichiara lieto se questa voce potrà essere smentita (Vivissimi rumori — *Voci* da molte parti: I nomi! i nomi!).

NITTI, presidente del Consiglio, invita l'oratore a dire il nome delle persone che avrebbero fatto queste dichiarazioni che afferma assolutamente mendaci.

CODACCI-PISANELLI, afferma di aver qui portate voci che da tempo circolano nella stampa (Commenti — Rumori vivissimi — Agitazione, cambio d'invettive tra l'estrema sinistra e la destra — Il presidente richiama all'ordine gli interruttori).

Spetta del resto all'on. Nitti di dare adeguata spiegazione di ciò che è stato ripetutamente affermato (Vivissimi rumori e proteste).

Deplora che in alcuni luoghi l'autorità politica abbia praticamente abdicato al potere rimettendolo nelle mani delle organizzazioni popolari.

Non approva i recenti mutamenti avvenuti nella direzione della Amministrazione provinciale della pubblica sicurezza di Roma ritenendo dannoso il sistema di cambiamenti ispirati a soli criteri di ordine politico.

Esorta il Governo ad usare contro le violenze delittuose verificatesi in questi giorni tutta la necessaria energia.

Nella politica internazionale si augura che il Governo sappia tutelare i diritti dell'Italia nell'Adriatico, condizioni indispensabili anche per attivare una nostra larga espansione commerciale verso l'Oriente.

Ed a questo proposito raccomanda più solleciti e diretti mezzi di comunicazione tra la terra d'Otranto e Costantinopoli.

Termina invocando la concordia nazionale e rivolge a questi fini caldo un appello a tutte le regioni e a tutte le classi perchè sotto l'egida delle provvide istituzioni che ci reggono, auspice il nostro Sovrano, tutte cooperano a preparare all'Italia un'èra di fecondo e pacifico lavoro (Applausi e congratulazioni a destra — Vivi rumori a sinistra e all'estrema sinistra).

NITTI, presidente del Consiglio. Non risponderà ora a tutte le cose dette dall'on. Codacci Pisanelli. Si limiterà a respingere due accuse che riguardano la sua attività di uomo politico.

Non può però non rilevare che dal giorno in cui, senza che egli nulla avesse fatto per entrare al potere fu invitato a formare il nuovo Gabinetto, una vera ridda di calunnie, alcune delle quali veramente perfide, siano state messe in circolazione contro di lui, credendo di fermarlo nella sua via, mentre egli saprà compiere fino in fondo il suo dovere (Vivissime approvazioni — Vivi applausi).

Così si è osato persino insinuare che egli sia nemico dei combattenti mentre nessuno più di lui ha titolo alla loro gratitudine, perchè i provvedimenti che a favore dei combattenti furono finora attuati furono tutti, niuno escluso, concepito da lui (Vivissime approvazioni — Applausi).

Quanto alla prima delle accuse cui l'on. Codacci-Pisanelli ha accennato ed alle quali intende rispondere subito quella che egli sia amico degli alleati, osserva anzitutto che tutti gli accordi finanziari cogli alleati, pei quali l'Italia ha potuto salvarsi economicamente, con opera sua.

Ed è falso che nella sua missione in America egli si sia espresso contro l'interesse dell'Italia.

In quella missione, cui partecipò nolente, affrontando disagi e pericoli egli compì intero il suo dovere, e tutti coloro che ebbe a compagni in quel delicato incarico possono rendergli testimonianza della abnegazione, della passione, del disinteresse con cui egli lavorava per il nostro paese. (Approvazioni).

Quanto poi alla voce che egli uscito dal Governo abbia fatto delle rinunce a danno dell'Italia, colui che l'ha messa in circolazione non può essere che un criminale o un pazzo. (Approvazioni — Interruzione del deputato Codacci-Pisanelli).

L'on. Codacci-Pisanelli ha accennato ad una sua intervista, censurata, con l'*Associated Presse*. Ora la verità è che l'anno scorso egli aveva gravi inquietudini per la superiorità che allora l'Austria aveva di fronte a noi e voleva che ogni sforzo fosse fatto perchè gli Stati Uniti mandassero le loro truppe anche sul fronte nostro.

Nè credo che questo possa dirsi atto antipatriottico. (Approvazioni). Del resto queste sue preoccupazioni erano condivise dai capi militari.

In quella occasione egli fece un intervista con l'*Associated Press* in cui disse: L'Italia sopporta i maggiori sacrifici fra le Potenze dell'Intesa; essa non è stata trattata dai suoi alleati con quella cordialità e col sentimento cui avrebbe diritto pei sacrifici compiuti per la causa comune; gli alleati non le mandano tutti gli aiuti che le dovrebbero mandare; le truppe americane devono venire anche in Italia e non soltanto in Francia.

Questa intervista dovette dispiacere a qualcuno dei nostri alleati; egli fu pregato di non pubblicarla e consentì. Questo è tutto.

Orbene credo di avere dato allora due prove di patriottismo primo agendo in quel senso, poi consentendo a non pubblicare l'intervista (Vivissime approvazioni — Vivi applausi).

Conclude dichiarando che niuno più di lui è conscio delle gravissime responsabilità che pesano in questo momento sul capo del Governo italiano, e confida che mettendo in disparte non buoni espedienti di vita politica, quanti amano l'Italia vogliano con cordialità aiutarlo ad assolvere il suo difficile cómpito (Vivissime approvazioni — Vivi applausi — Commenti). (*Continua*).

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 15. — La Commissione per le responsabilità e la Commissione territoriale hanno discusso oggi sulle clausole che le riguardano. È stato udito Venizelos.

PARIGI, 15. — Il Consiglio supremo interalleato ha stabilito di udire per il giorno 29 luglio i periti belgi e olandesi, i quali svolgeranno il punto di vista dei loro rispettivi Governi circa la revisione del trattato del 1839.

PARIGI, 15. — Il Consiglio supremo interalleato si sta occupando attivamente della redazione del trattato da imporre alla Bulgaria.

PARIGI, 16. — La delegazione bulgara alla Conferenza della pace, il cui arrivo è previsto per il 25 corrente, è così composta:

Theodoroff, presidente del Consiglio; Daneff, ministro della giustizia; Sakyseff, ministro del commercio; Stambuliski, ministro dei lavori; Sarasoff, ex-ministro delle finanze.

La delegazione sarà accompagnata da sei consiglieri, fra i quali figurano Ghescioff, ex-presidente del Consiglio, ed il generale Lukeff, capo di stato maggiore dell'esercito.

Un certo numero di periti, di segretari e di telegrafisti sarà al seguito della Delegazione.

PARIGI, 16. — Il *Figaro* dice che su proposta del presidente della Conferenza, Clémenceau, il Consiglio supremo interalleato ha affidato all'on. Tittoni, l'incarico di redigere una relazione, circa il trattato con la Bulgaria, per conciliare i punti di vista greci e bulgari sulle questioni religiose.

La relazione dovrà essere terminata prima del 25 corrente, giorno dell'arrivo dei delegati bulgari.

CRONACA ITALIANA

Le LL. AA. RR. il Duca di Pistoia e il Duca di Bergamo, con le compagnie di mitraglieri e lo squadrone di cavalleria, di cui facevano parte e che si trovavano a Trento dal novembre, hanno lasciato ieri la città, salutati alla stazione dalle autorità e dai cittadini, per rientrare nelle rispettive sedi.

Prima della loro partenza i Duchi di Pistoia e di Bergamo hanno offerto un ricevimento di congedo alle autorità, agli ufficiali e alle notabilità cittadine.

Ai detentori di titoli e valori ungheresi — Secondo informazioni pervenute, il Governo ungherese ha dato ordine alle banche situate sul territorio ungherese di mettere a sua disposizione tutti i titoli e valori che esse hanno in deposito; e sembra che tale ordine abbia avuto un principio di esecuzione.

I cittadini italiani proprietari di titoli in Ungheria sono invitati a farne dichiarazione alla Direzione generale del tesoro (Segreteria), nel più breve termine possibile.

Croce rossa italiana. — L'elenco delle oblazioni pervenute al Comitato centrale segna, nell'ultimo bollettino pubblicato, la somma di L. 30,563,9 5,10.

TELEGRAMMI " STEFANI „

PARIGI, 15. — Il presidente della Repubblica, Poincaré, rispondendo ad un telegramma del presidente Wilson, in occasione della commemorazione del 14 luglio, dice:

Vi ringrazio del vostro telegramma. Acclamammo ieri al loro passaggio sotto l'arco di trionfo le splendide truppe americane che collaborarono con gli eserciti francesi all'affrancamento del mondo e al ristabilimento della pace. I due popoli rimarranno più uniti che mai dal ricordo di questa grande opera di giustizia e di libertà.

LONDRA, 16. — *Camera dei Lordi* — Lord Brice richiama l'attenzione della Camera sul sunto delle condizioni del trattato di pace consegnato all'Austria tedesca, il quale reca un paragrafo che porta la frontiera italiana fino alla linea dello spartiacque della catena principale delle Alpi Retiche ed al Brennero, dimodochè l'Italia viene ad ottenere una regione del Tirolo, che non è mai stata sotto la sovranità italiana, e più di 200.000 abitanti che parlano lingua tedesca.

Lord Brice chiede che venga fatto un plebiscito per la suddetta regione.

Lord Newton, rispondendo a nome del Governo, dichiara che il presidente Wilson ha approvato tale decisione e che i delegati della Conferenza per la pace furono del parere che nella regione suddetta, ceduta all'Italia, vi si troverà una fortissima maggioranza favorevole all'annessione, ciò che di conseguenza renderà inutile il plebiscito.

Camera dei comuni. — Forster annuncia che il Governo ha deciso di abolire la censura sui cavi telegrafici a partire dalla mezzanotte dal 23 al 24 luglio.

WASHINGTON, 16. — *Senato.* — Il repubblicano Norris attacca la Società delle nazioni; dichiara che le potenze alleate scambiarono al principio del 1917 promesse segrete con il Giappone, circa lo Shang-Tung e cita la pretesa corrispondenza diplomatica a tal riguardo, pubblicata nell'aprile del 1918 da parecchi giornali.

Norris afferma che la ratifica del patto della Società delle nazioni e il passaggio al Giappone dello Shang-Tung costituirebbe la pagina più oscura della storia nazionale.

Una vivace discussione si è impegnata nella Commissione per gli affari esteri del Senato, su una mozione del senatore Lodge, la quale chiede che il presidente fornisca al Senato spiegazioni sul trattato segreto che, secondo quanto dice un radiotelegramma da Mosca, sarebbe esistito fra il Giappone e la Germania.

Il senatore Hitchcock ha obbiettato che la mozione si basa su informazioni, alle quali sarebbe indegno prestar fede.

La Commissione ha approvato la mozione Lodge.

L'AJA, 16. — Il ministro per gli affari esteri annuncia che con note del 7 corrente i rappresentanti dell'America, dell'Inghilterra, della Francia e dell'Italia hanno pregato il ministro per gli affari esteri di far conoscere se il Governo olandese è pronto a porre termine di comune intesa all'accordo generale concluso a Londra.

Il ministro Karnebeeck ha risposto l'11 corrente alle dette nazioni che il Governo olandese era pronto ad accettare tale proposta, ma che riteneva che l'accordo generale di Londra dovesse cessare i suoi effetti soltanto dopo l'abolizione degli altri accordi relativi alla esportazione dei prodotti dell'agricoltura indigena ed all'esercizio della pesca.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.